



# COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro-Urbino)  
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI

## ASSEGNO DI MATERNITA'

**VISTO** l'art.74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 recante:"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000 n. 53";

**VISTO** l'art.13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante:"Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della L. 23 dicembre 1999 n. 448 e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998 n. 448";

**VISTO** il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – pubblicato nella G.U. n. 40 del 18.02.2020, con il quale è stata formalizzata la rivalutazione per l'anno 2020 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001

### SI RENDE NOTO

la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, **entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia**, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;

– ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno:

- le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- le cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66, e 70m del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001;
- le cittadine/lavoratrici del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia in possesso di permesso di soggiorno in virtù degli Accordi Euro Mediterranei;
- le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro di cui agli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS n. 35 del 9.03.2010);

– in mancanza della madre, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;

– l'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di **€ 1.740,60 (€ 348,12 mensili** per la durata di **5 mesi**) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2020 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;

– il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE, per le domande relative ai nati nell'anno 2019 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019), è stato determinato, con riferimento ai nuclei famigliari composti da 3 componenti, in **€ 17.330,01**;

– il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE, per le domande relative ai nati nell'anno 2020 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020), è stato determinato, in **€ 17.416,66**;

- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

- **la domanda** dovrà essere compilata sull'apposito modulo reperibile presso questo ufficio o scaricabile all'indirizzo internet: [www.comune.fossombrone.ps.it](http://www.comune.fossombrone.ps.it), nella sezione - servizi sociali - modulistica e presentata all'ufficio protocollo Comunale.

#### **Documentazione da allegare:**

- Certificazione **I.S.E.E e D.S.U in corso di validità**
- Copia di un documento di identità del richiedente;
- **Per le cittadine comunitarie:** attestazione di soggiorno;
- **Per le cittadine extracomunitarie:** fotocopia permesso di soggiorno per lungo periodo/carta di soggiorno;
- **Per le cittadine dei paesi Tunisia Marocco, Algeria e Turchia**, in base agli Accordi Euro Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un permesso di soggiorno ;
- **Copia della sentenza di separazione** in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Elisa Paradisi